



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “LEBRAC – LANZI LODRON Storia Cultura Rievocazione – APS”

Art. 1 – Costituzione e sede

L'Associazione non riconosciuta denominata "LEBRAC – Storia cultura e spettacolo" di seguito indicata anche come "Associazione" è regolata dal Decreto Legislativo 117 del 2017 (Codice Terzo Settore) e dalle norme del Codice Civile in tema di associazioni.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore RUNTS e ad avvenuta iscrizione, l'Associazione diventerà “LEBRAC - LANZI LODRON Storia Cultura Rievocazione – APS”. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Storo (TN), ha durata illimitata e può operare con le sue attività anche presso altre sedi. La sede legale può differire dalla sede operativa. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.

Art. 2 – Finalità e attività

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, attività di interesse generale atte a: - promuovere lo sviluppo culturale dei propri soci, della società e dei territori in cui risiedono e operano i propri soci oltre ad altre aree con esigenze e bisogni legati all'oggetto sociale o qualora sia richiesto l'intervento; - favorire lo sviluppo turistico e dell'ambiente in cui risiedono o operano i soci.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività preordinate e seguenti a quelle sopra indicate e concludere tutte le operazioni necessarie per la realizzazione delle proprie attività.

In particolare l'Associazione si attiverà per promuovere lo sviluppo culturale dei soci organizzando e realizzando attività di ricerca storica e corsi di formazione specifici e seminari per addestrare al meglio i soci a svolgere i ruoli richiesti.

Si attiverà inoltre a realizzare spettacoli dal vivo, manifestazioni rievocative, raduni con altre associazioni nazionali e internazionali, convegni e seminari, giornate didattiche per studenti delle scuole, produzione e divulgazione di materiale librario e multimediale atti a valorizzare e divulgare il patrimonio storico, artistico e monumentale della nobile famiglia Lodron e del territorio della Val del Chiese .

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

L'Associazione aderisce alle Federazioni dei propri ambiti di riferimento.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.



Art. 3 – Soci

Possono assumere la qualifica di soci tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati, associazioni, che condividono gli scopi dell'Associazione contribuendo al raggiungimento degli obiettivi sociali e che intendono collaborare al programma di promozione sociale e culturale svolto dall'Associazione oppure utilizzare le iniziative ed i prodotti di promozione sociale e culturale promossi dall'Associazione nonché beneficiare sia direttamente che indirettamente dei servizi offerti dall'Associazione.

Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e alla partecipazione alla vita associativa.

Art. 4 – Ammissione dei soci

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, la motivazione della domanda di adesione.

Se trattasi di società, associazioni od enti dovrà essere segnalata inoltre la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; la deliberazione del Direttivo che ha autorizzato la domanda o la dichiarazione che l'istante è in possesso dei necessari poteri per presentare la domanda di ammissione a socio; la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda. La deliberazione di ammissione deve essere riportata a verbale. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello alla prima assemblea utile. La validità dell'iscrizione del socio viene conseguita, dopo l'accoglienza della richiesta da parte del Direttivo, all'atto del versamento della quota di iscrizione.

Art. 5 – Diritti e doveri del socio

I soci hanno diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informato di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali previa domanda di presa di visione al Direttivo.

I soci sono obbligati a:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare una quota di iscrizione iniziale e quindi una quota associativa annuale ordinaria nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

I soci aderenti debbono svolgere la propria attività nell'associazione in modo personale e gratuito. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti deve essere animato da spirito di solidarietà, con buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.



Art. 6 Cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

-recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

-mancato pagamento della quota associativa ordinaria entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.

L'associato decaduto può presentare poi eventualmente una nuova domanda di ammissione.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e deve restituire in perfetto stato e pulizia qualsiasi cosa a lui consegnata che sia di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 – Prestazioni dei soci

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati. La partecipazione a tutte le manifestazioni organizzate dall'associazione LEBRAC è riservata ai soli soci tranne eccezioni che il Consiglio direttivo riterrà di volta in volta opportune.

Art. 8 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati.
- b) il Consiglio Direttivo.



Art. 9 – Assemblea

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante invito/avviso scritto da affiggersi presso la sede sociale e presso le altre eventuali sedi dell'Associazione e da inviarsi a ciascun socio almeno 10 giorni prima dell'adunanza via posta ordinaria o e-mail con specificato l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. Le delibere d'ogni assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, da una persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è convocata almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto degli associati. In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

È compito dell'Assemblea Ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- e) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Direttivo.

L'assemblea ordinaria prende decisioni a maggioranza di voti ed è valida con la presenza della metà più uno dei soci in prima convocazione, a prescindere dal numero in seconda. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori hanno obbligo d'astensione dal voto. Nelle votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. L'elezione del direttivo avviene ordinariamente con scrutinio segreto. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato avente diritto al voto e munito di delega scritta. Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea e conservate agli atti. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio.

È compito dell'Assemblea Straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) approvare eventuali regolamenti predisposti dal Direttivo;
- c) deliberare in merito al trasferimento della sede legale;
- d) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno la maggioranza dei soci in prima convocazione, a prescindere dal numero in seconda.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza.



Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti dall'Assemblea tra gli associati aventi diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario. Il Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 4 membri.

I membri del Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo rimborso spese, e durano in carica 3 anni con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto della gestione relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. Essi sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del rendiconto della gestione annuale da sottoporre all'Assemblea ordinaria per la relativa approvazione.

La sostituzione di un consigliere dimissionario o venuto a mancare avviene con il primo dei non eletti oppure con esaurimento di questi, tramite cooptazione. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Presidente.

Il Presidente è rappresentante legale dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, fissa l'ordine del giorno; coordina i lavori del consiglio, verificando la regolarità di convocazione e svolgimento; cura inoltre l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Esercizio e bilancio

L'esercizio dell'Associazione è legato all'anno solare. E' vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 13 – Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalla quota di iscrizione;
- b. dalla quota ordinaria annuale da stabilirsi annualmente dal Direttivo;
- c. da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, proventi o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;
- d. da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e. dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e



di terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

La quota di iscrizione è dovuta per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. La quota ordinaria è dovuta per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia la data del versamento.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota ordinaria per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 14 – Scioglimento e devoluzione patrimonio.

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 15 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.